



Seduta del

25 aprile 2023

Comunicato il

3 maggio 2023

Protocollo n.

366/2023

### **Incarico Rusch Nigg**

concernente il riciclaggio di denaro nel mercato immobiliare

### **Risposta del Governo**

In primo luogo la competenza legislativa in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro spetta alla Confederazione. A livello federale sono in corso diverse procedure che mirano a trovare strumenti più efficaci per impedire il riciclaggio di denaro. L'interpellanza Dandrès (Consiglio nazionale 22.3693 Ricorso a false esecuzioni per riciclare denaro) del 16 giugno 2022 chiede di integrare l'obbligo assoluto dell'ufficio d'esecuzione di accettare i pagamenti previsto dall'art. 12 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1) con il divieto di accettare pagamenti in contanti superiori a 100 000 franchi. Inoltre, secondo le informazioni attuali riportate dai media, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) sta lavorando a un progetto per estendere l'applicazione della legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0) ai notai e agli avvocati che in futuro saranno considerati intermediari finanziari e quindi dovranno essere assoggettati agli stessi obblighi di verifica previsti dalla LRD per i collaboratori di istituti finanziari e commercianti. Con questi provvedimenti verrebbero colmate lacune esistenti nella LRD e altri importanti attori del mercato immobiliare verrebbero assoggettati alla legge. In linea di principio questi sforzi a livello federale devono essere accolti con favore e sostenuti.

*In merito al punto 1:* in generale esiste un margine di manovra esiguo o nullo per lottare contro il riciclaggio di denaro a livello cantonale tramite una regolamentazione legislativa cantonale. Gli strumenti esistenti del diritto federale per il controllo del traffico dei pagamenti, come la LEPA, la legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE; RS 211.412.41) o la disposizione relativa alla lotta al riciclaggio di denaro dell'art. 305<sup>bis</sup> CP vengono attuati in modo sistematico dai servizi cantonali competenti. Esiste un margine di manovra in relazione alla sensibilizzazione dei collaboratori degli uffici cantonali di tutti i livelli nei confronti della problematica del riciclaggio di denaro. Altri campi d'azione nel Cantone ritenuti sensati dagli inquirenti richiederebbero interventi in casi puramente sospetti in settori che, non

senza ragione, sono generalmente ben tutelati dalla protezione dei dati, in concreto dal segreto fiscale, bancario e d'ufficio.

*In merito al punto 2:* non sono evidenti lacune legislative nel diritto cantonale in relazione alla problematica del riciclaggio di denaro. Eventualmente sono sensati determinati adeguamenti delle regolamentazioni esistenti (cfr. punto 3). Considerati gli strumenti previsti dal diritto federale la creazione di regolamentazioni particolari cantonali deve prima essere esaminata in dettaglio per quanto riguarda l'ammissibilità, l'utilità e la proporzionalità.

*In merito al punto 3:* in sede di introduzione a livello cantonale dell'art. 26 cpv. 2 della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero (LACPP: CSC 350.100) si è volutamente rinunciato a un obbligo generale di denuncia per i dipendenti, poiché in questo contesto da un lato si pongono questioni delicate riguardo al segreto d'ufficio e/o professionale e d'altro lato l'Amministrazione sarebbe esposta a un difficile equilibrio tra un numero eccessivo di denunce penali sposte e il costante rimprovero di favoreggiamento penale (cfr. il messaggio relativo all'attuazione a livello di legge dei Codici di procedura penale e civile svizzeri del 23 marzo 2010, quaderno n. 13/2009-2010, p. 795 segg., p. 860). Nel quadro del dibattito relativo al messaggio il Gran Consiglio ha condiviso senza discussioni l'opinione del Governo di rinunciare a introdurre un obbligo di denuncia e di emanare invece un diritto generale di denuncia. Nel diritto cantonale questo diritto generale di denuncia è talvolta integrato da obblighi di denuncia specifici per il settore. Gli obblighi di denuncia sono efficaci solo se i servizi e i loro collaboratori sono specializzati in questi settori specifici. Altrimenti mancano le conoscenze specialistiche necessarie per individuare o valutare azioni punibili. I servizi interessati nel Cantone non sono specializzati riguardo al riciclaggio di denaro, motivo per cui occorre rinunciare all'introduzione di un obbligo di denuncia. Esiste già un diritto di denuncia. Vale la pena verificare se la liberazione dal segreto d'ufficio prevista oggi è ancora appropriata. Tanto più che si può presumere che in caso di reati perseguibili d'ufficio la richiesta di liberazione dal segreto d'ufficio venga accolta comunque.

In base a quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di accogliere il presente incarico.



In nome del Governo

Il Presidente:

Peter Peyer

Il Cancelliere:

Daniel Spadin